

Il Foro di Augusto come espressione della restituzione della cultura giuridica privatistica e mezzo per il ristabilimento della dottrina del diritto naturale*

MARTIN AVENARIUS

Universität zu Köln

1. Introduzione

Il Principato non fu istituito, come è spesso attestato, semplicemente con gli atti di restituzione del 28 e del 27 a.C., ma si consolidò come forma di governo solo in maniera graduale. Nondimeno la sua costituzione fu essenzialmente concepita dal primo *princeps*. Essa è notoriamente caratterizzata dal fatto che quest'ultimo esercitava sulla comunità un potere protettivo. Questo si affiancò al potere civile, che già Augusto aveva giustificato con una straordinaria *auctoritas* fondata sulla sua persona¹. Allo stesso tempo il *princeps* era autorizzato a creare diritto e a guidarne l'applicazione. Alla base c'era la concezione secondo la quale egli avrebbe disposto di uno specifico accesso alla ragione naturale e sovraindividuale e avrebbe potuto rendere vigente questa *ratio naturalis* nelle forme della ragione umana. L'attribuzione della denominazione "*constitutio*"² alla forma in cui le disposizioni venivano rese note di volta in volta rivela la presenza dell'idea secondo la quale il *princeps* avrebbe costruito una proposizione giuridica in cui "fissava" (*constituit*)³ ciò che egli in teoria aveva riconosciuto come precetto normativo⁴. Dal punto di vista formale l'autorizzazione a creare diritto evidentemente venne ad esistenza nell'anno 23 a.C., quando ad Augusto fu affidata la competenza alla legislazione mate-

* Le idee di fondo del testo trovano origine in una relazione che ho potuto tenere su amichevole invito della collega Tiziana Chiusi il 12/09/2016 al "Deutscher Rechtshistorikertag" a Saarbrücken. Qui è citato solo un florilegio della oltremodo ricca letteratura relativa alle scoperte archeologiche. La versione italiana del testo è dovuta al gentile aiuto del dott. Filippo Bonin (Colonia).

1. Aug. *res gest.* 34.

2. I. 1.2.6: *haec sunt, quae constitutiones appellantur*.

3. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, 74. L'autore giustamente sottolinea che l'espressione si affermò nel corso del II secolo. A ogni buon conto esistono anche impieghi della stessa con riferimento alla fissazione di norme da parte di Augusto ("*divus Augustus constituit*"); cfr. Tit. Ulp. 20.10; D. 1.2.2.49 (Pomp. *lib. sing. ench.*); D. 48.18.1 pr. (Ulp. 8 *de off. procons.*).

4. BEHREND, *Der Vertragsgedanke*, 70-72; AVENARIUS, *Marc Aurel*, 212 s.

riale⁵, in particolare a mezzo di quella legge sui pieni poteri⁶ che gli trasmise, estendendola, la *tribunicia potestas* a vita. La rivendicazione della vigenza delle affermazioni giuridicamente rilevanti del *princeps* è spiegata dal fatto che a queste ultime fu riconosciuta forza di legge⁷. Questo, come afferma Gaio, non è mai stato posto in dubbio⁸. Oggi, tuttavia, talora non si ritiene certo che il concetto della creazione del diritto da parte del *princeps* sia esistito sin dall'inizio. Sul punto abbiamo una base relativamente consistente di fonti scritte solo a partire dal II secolo. Quindi talvolta è stato ipotizzato che questa e altre centrali caratteristiche del Principato non siano emerse al principio dello stesso, ma solo gradualmente nel quadro di un lungo processo⁹. Ciò vale anche per i provvedimenti discussi di seguito, a mezzo dei quali il *princeps* organizzò una "amministrazione della giustizia guidata".

I primi tentativi di una creazione del diritto da parte del *princeps* andarono di pari passo con una restrizione dell'attività del pretore. Essa servì allo scopo di stabilire un'amministrazione della giustizia che si esplicasse sotto il potere protettivo e l'influsso del *princeps*. Secondo la concezione tradizionale e valida ancora in età augustea, il pretore attua le disposizioni del *ius* oppure crea regole al di fuori del diritto. In entrambi gli ambiti, tuttavia, egli è vincolato a precetti e in particolare a principi il cui significato è guidato dal *princeps*. L'orientamento ai principi, così come l'accettazione della posizione speciale di Augusto, naturalmente fu imposto ai destinatari in maniera poco esplicita. Piuttosto, avvenne in maniera sottile. Il *princeps* si servì dello spazio pubblico. Ne è indizio l'insieme di costruzioni più rappresentativo che egli fece costruire: il Foro di Augusto. In questo senso la forma della costruzione, infatti, può essere vista come un'affermazione programmatica. L'idea del progetto e della conformazione interna del Foro avevano un effetto evocativo agli occhi dello spettatore e miravano a influenzare in modo conforme ai piani i protagonisti dell'amministrazione della giustizia.

5. KASER, *Römische Rechtsgeschichte*, 101 e 149 s.

6. La norma è indicata nelle fonti come *lex imperii* (C. 6.23.3 a. 232) o *lex regia, quae de imperio eius lata est* (D. 1.4.1 pr., Ulp. 1 inst.). Cfr. BEHREND, *Princeps*, 3; BEHREND, *Prinzipat*, 66.

7. D. 1.4.1 pr. (Ulp. 1 inst.): *quod principi placuit, legis habet vigorem*; cfr. I. 1.2; Gai. 1.2.

8. Gai. 1.5: *Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*.

9. Cfr. ECK, *Augustus*, 43-64.

Il Foro di Augusto, ossia il complesso di edifici che fu costruito intorno al tempio di Marte Ultore consacrato nel 2 a.C., è stato creato non da ultimo come sede di tribunale¹⁰. Svetonio riferisce “che a causa del crescente numero degli utenti e dei processi entrambi i fori” – il Foro Romano e il Foro di Cesare – “non bastavano più¹¹ e fu necessario un terzo foro”¹². Questa informazione relativa alla creazione del nuovo foro ai fini specificamente giudiziari è completata grazie a numerose altre indicazioni del fatto che nello stesso luogo in seguito ebbe sede un importante tribunale¹³. In questo contributo prenderemo in esame l’allestimento della sede del tribunale. Esso rivela, infatti, qualcosa a proposito delle idee del creatore del diritto dell’epoca. Questo pensiero, come ipotesi di lavoro, è alla base di numerose ricerche che, in connessione con lo “spatial turn” nelle scienze culturali, prendono in considerazione il contesto territoriale dell’amministrazione della giustizia e si occupano degli spazi giudiziari¹⁴.

2. Il Foro di Augusto come luogo di potere

Con un po’ di immaginazione il Foro di Augusto può essere visto come lo spazio pubblico di una – certo enorme – casa¹⁵. Se è vero che la collocazione dei templi in un cortile interno non è niente di particolare, quello del Foro, tuttavia, richiama in un certo senso elementi di un atrio: almeno due, probabilmente persino tre, dei suoi lati sono delimitati da colonnati. Quelli laterali sono ampliati verso sinistra e verso destra da due esedre, le quali fan-

10. Il tempio di Marte Ultore fu consacrato nel 2 a.C.; a partire dallo stesso anno Augusto portò il titolo onorifico di “*pater patriae*”; cfr. KOLB, *Rom*, 359.

11. A partire da un’affermazione di Materno (Tac. *dial. de or.* 38.1-2), nonché sulla base delle ricerche archeologiche sulle sedi di tribunale del *forum Romanum* durante il periodo repubblicano, Färber evidenzia la strettezza dello spazio in cui avevano luogo i processi civili e penali; FÄRBER, *Römische Gerichtsorte*, 19 ss.; 43 ss.

12. Suet. *Aug.* 29: *fori extruendi causa fuit hominum et iudiciorum multitudo, quae videbatur non sufficientibus duobus etiam tertio indigere*. Cfr. RANDAZZO, *Doppio grado di giurisdizione*, 79.

13. Cfr. *infra* nt. 30. A ciò si riferisce Mart. *ep.* 7.51, il quale riporta di un giurista insultato che abitualmente si soffermava “proprio all’ingresso del tempio di Marte Ultore” (*Ulterioris prima Martis in aede sedet*).

14. Cfr. NEUDECKER, *The Forum of Augustus*, 161-188; FÄRBER, *Römische Gerichtsorte*; BABLITZ, *Actors and Audience*, 51-70; per la letteratura storico-giuridica cfr. FORSCHNER, *Die Einheit der Ordnung*, 98-108 e 132-144.

15. Cfr. in questo senso UNGARO, *Foro di Augusto*, 41 e STAMPER, *The Architecture of Roman Temples*, 138. Critico è GOLDBECK, *Fora augusta*, 34.

no sì che il Foro abbia per così dire delle *alae*, come quelle che presentano molti atrii delle grandi abitazioni. Al posto dell'altare la costruzione dispone di un enorme luogo di culto, ossia il tempio di Marte Ultore consacrato nel 2 a.C. Come personalità dominante è evidenziata una particolare figura umana, Augusto alla guida di una quadriga, su cui lo sguardo dell'osservatore cade subito al momento dell'ingresso, nonché una statua sette volte più grande rispetto alle dimensioni reali alla fine del *porticus* del Foro, che probabilmente rappresenta il *princeps* o il suo Genio¹⁶. Inoltre, Augusto è indicato epigraficamente come *pater*¹⁷, precisamente come "*pater patriae*", ossia in un certo senso come "*super-paterfamilias*". Vi si trovano per così dire anche gli "*stemmata*" e le "*imagines*" dei suoi antenati, ma non si tratta delle solite stirpi e degli abituali busti, bensì delle corrispondenti serie ordinate di statue di personalità storiche e mitiche¹⁸, le quali, come vedremo a breve, avrebbero dovuto essere percepite come antenati del *princeps*. Quindi il visitatore poteva avere la sensazione di trovarsi in un enorme atrio. Egli poteva associarvi la grande sfera di dominio di un *paterfamilias* che esercita la propria potestà e persino una giurisdizione all'interno della casa.

Il fatto che qualcuno si fosse ritagliato uno spazio per mettere in chiaro la propria posizione di dominio non costituiva una novità. Lo avevano fatto anche importanti personalità della Repubblica come Pompeo, che nel suo complesso teatrale aveva rappresentato chiaramente il proprio Principato¹⁹. Augusto adesso dava espressione a quella specifica e particolare posizione che assumeva nei confronti dei cittadini. Come è noto, egli si attribuì meriti personali nei confronti di tutti, tra i quali la salvezza dello Stato e dei singoli cittadini, rappresentata dal conferimento della *corona civica*²⁰. Prima della battaglia di Azio aveva lasciato che l'intera Italia gli prestasse un giuramento di fedeltà²¹, come facevano i *clientes* col proprio *patronus*. In questo modo non solo si assicurò l'appoggio nella guerra contro Marco Antonio, ma al con-

16. Attestazioni in GOLDBECK, *Fora augusta*, 42-44. Essa stessa però propende per l'ipotesi di una rappresentazione del *Divus Iulius*.

17. Iscrizione posta alla base della quadriga del Foro; Aug. *res gest.* 35. Cfr. PÉKARY, *Das römische Kaiserbildnis*, 88.

18. UNGARO, *Foro di Augusto*, 41 vi vede un parallelismo nel fatto che le *imagines maiorum* presenti in un'abitazione privata sarebbero state poste in bella vista nelle *alae*, proprio come nelle esedre del Foro.

19. AVENARIUS, *Vom theatron*, 65-67.

20. Aug. *res gest.* 34.

21. Aug. *res gest.* 25.

tempo in un certo senso rese tutti i cittadini suoi clienti²². Specularmente un “Atrio di Augusto” rispondeva all’esigenza di poter “ricevere” questi “clienti”. Il suo allestimento riflette anche quella tendenza, dominante all’inizio del Principato, a far assumere in misura crescente alle installazioni pubbliche la funzione in precedenza assolta dagli spazi di ricevimento delle abitazioni private delle più importanti personalità²³. Ciò che si percepiva in questo “Atrio di Augusto” era l’impressione di grandezza e potere. Vitruvio riferisce che Augusto avrebbe avuto interesse a promuovere la *maiestas imperii* attraverso grandiose costruzioni pubbliche²⁴. Nella pratica tale risultato è certamente raggiunto dal Foro di Augusto, splendidamente rappresentato con marmi di diverso colore²⁵. Ne offre una testimonianza Ovidio, il quale rileva che persino un Dio avrebbe dovuto stupirsi alla sua vista²⁶.

Questa impressione di un potere concentrato nelle mani di Augusto si offre al visitatore anche lungo la via che porta al tribunale e nel tribunale stesso²⁷. Il fatto che l’amministrazione della giustizia si svolgesse sotto gli auspici dell’esercizio del potere non era scontato, sicuramente non lo era per il processo civile romano, nel quale l’azione – in ogni caso alle condizioni del processo formulare – era condotta in larga misura sotto la responsabilità privata²⁸. Or-

22. Così l’ha interpretato ROSS TAYLOR, *Party Politics*, 176 s.

23. GROS - SAURON, *Das politische Programm*, 57. Per rilievi corrispondenti in ordine alle residenze rappresentative di Augusto cfr. CARANDINI, *Le case del potere*, 151-225.

24. Vitruv. *de arch.* 1 praef.

25. I resti del pavimento e del rivestimento delle pareti lasciano immaginare quanto fosse splendido l’allestimento. Sull’effetto particolare ottenuto attraverso l’impiego del marmo cfr. UNGARO, *Il foro di Augusto*, 109-121. A ciò si riferisce anche il celebre rilievo che Augusto avrebbe “lasciato una città di marmo che egli aveva raccolto composta da mattoni”. Suet. *Aug.* 28.3.

26. Ovidio lo rappresenta in modo tale che persino Marte avrebbe percepito il tempio come “imponente”: potente di armi egli rivolge il suo sguardo al timpano e accetta che le dee invitate occupino la posizione più alta. All’ingresso vede armi di tutti i tipi, provenienti da ogni paese che un soldato – che è Augusto – ha assoggettato. Da quel punto egli vede Enea carico del suo prezioso fardello e accanto a lui gli avi della casa giulia [...] Egli guarda il tempio e vi legge il nome “Augusto”. Qui il monumento gli appare ancor più imponente; Ov. *fasti* V, 559-568. Cfr. STAMPER, *The Architecture*, 138 e SCHMITZER, *Der Kaiser auf dem Forum*, 90 s.

27. Cfr. CARNABUCI, *Forma e funzione*, 111.

28. Una percezione unilaterale delle prove storiche a sostegno del ruolo fondamentale delle fazioni è alla base della creazione della cosiddetta teoria del tribunale arbitrale (Schiedsgerichtstheorie), che riconduce il superamento dello stato di illegalità e gli inizi di un processo regolamentato a un contratto privato di arbitrato. Cfr. WŁASSAK, *Der*

ganizzata nelle forme di una quasi-monarchia, l'amministrazione della giustizia assunse in quel momento un nuovo carattere.

Per quanto riguarda il vero sito del tribunale all'interno del Foro, recenti studi archeologici lasciano supporre che il locale del tribunale del (o di un) *praetor urbanus* si trovasse nell'edera nord-ovest, mentre la sede del *praetor peregrinus* potesse essere in quella est²⁹. Lo si è concluso sulla base delle scoperte archeologiche nonché della valutazione di diversi documenti contenenti vadimoni³⁰ che sono parte dei ritrovamenti di Ercolano (TH) e dell'archivio dei Sulpicii a Pompei (TPSulp)³¹. All'epoca di Augusto esistevano tra gli otto e i dieci pretori. Senza dubbio c'erano anche altre sedi del tribunale del pretore³², ma la sede del pretore urbano nel Foro di Augusto era di sicuro particolarmente importante. Sebbene gli studi archeologici lascino spazio ad alcune incertezze³³, vorrei impostare le riflessioni che seguono sull'ipotesi appena accennata.

Quindi è in questo luogo che il pretore doveva rendere effettivo il diritto e applicarlo in quello specifico modo in cui sarebbe stato valido per il Principato. L'aula del tribunale è l'espressione architettonica della riscossione del diritto da parte del *princeps*. Anche in questo caso emerge quel contesto specifico, espresso con il peculiare doppio significato del termine "*ius*", che non indica solo il diritto, ma anche il luogo in cui il pretore esercita la propria giurisdizione³⁴.

Judikationsbefehl, 247 ss.; dello stesso avviso è WENGER, *Institutionen*, 3 ss., nello stesso senso SEIDL, *Römische Rechtsgeschichte*, pt. 382 e 388. Cfr. la diversa rappresentazione di KASER, *Das römische Zivilprozeßrecht*, 29 s.; sulla odierna valutazione prevalentemente critica della teoria del tribunale arbitrale cfr. AVENARIUS, *Erkenntnis- und Inspirationsquellen*, 114 s.

29. CARNABUCI, *I luoghi dell'amministrazione*, 53; CARNABUCI, *Forma e funzione*, 111; FÄRBER, *Römische Gerichtsorte*, 53 ss.; cfr. AVENARIUS, *Rec. Färber*, 182-183.

30. CARNABUCI, *I luoghi dell'amministrazione*, 53-58; CARNABUCI - BRACCALENTI, *Nuove ipotesi*, 42, 58 e 60; FÄRBER, *Römische Gerichtsorte*, 46 ss. con prove. Cfr. la raccolta dei documenti in CARNABUCI, *Forma e funzione*, 138 s.

31. Per le edizioni delle TH cfr. le prove in GRÖSCHLER, *Die pompejanischen und herkulanensischen Urkunden*, 46 e ora CAMODECA, *Tabulae Herculanenses*, 99-108; per le TPSulp cfr. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae*.

32. Cfr. KONDRATIEFF, *Reading*, 322-360; KONDRATIEFF, *The Urban Praetor's Tribunal*, 89-126.

33. Cfr. riassuntivamente FÄRBER, *Römische Gerichtsorte*, 56-61.

34. KASER, *Das römische Zivilprozeßrecht*, 43; KASER, *Das römische Privatrecht*, 25. Cfr. D. 1.1.11 (Paul. 14 *ad Sab.*), D. 11.1.4.1 (Ulp. 22 *ad ed.*) e DE ANGELIS, *Ius and Space*, 3.

3. Il ricorso al diritto naturale come strumento della restituzione

Nelle fonti sono ben documentati importanti elementi della concezione del diritto valida nel Principato, anche se spesso solo in relazione al II secolo. Come è noto, tramite Giuliano è tramandata l'idea secondo la quale il *princeps* sarebbe stato al di sopra di ogni condizione umana e avrebbe potuto, qualora fosse stato necessario, introdurre nuove regole al fine di rendere effettivo un ordine giusto, in quanto conforme alla *ratio naturalis*³⁵. Adriano autorizzò il magistrato ad adottare regole analoghe nel quadro delle disposizioni dell'editto, ossia a risolvere questioni giuridiche non regolamentate sulla base di quelle che già avevano una disciplina. Dietro le tradizionali istituzioni autorizzate a creare diritto, secondo questa concezione, vi è ora il *princeps*. Anche le regole del pretore sono valide grazie ad un'autorizzazione alla regolamentazione, la quale deriva dall'imperatore. La letteratura giuridica dimostra che esse con l'affermarsi del Principato furono gradualmente percepite come diritto (*ius honorarium* o *ius praetorium*)³⁶.

La concezione secondo la quale il *princeps* attua i precetti della *ratio naturalis* esisteva già chiaramente nei primi decenni del Principato. Essa consentì una riorganizzazione della comunità in seguito all'interruzione di una tradizione nella quale determinati principi di fondo erano stati riconosciuti come vincolanti. All'inizio dei suoi *Annales* Tacito riferisce che non c'era rimasto quasi più nessuno che avesse vissuto l'esperienza della Repubblica³⁷. Nel frattempo non solo l'accettazione dei principi sui quali aveva riposato l'interazione degli organi della *res publica*, ma anche di quelli dai quali era stata ispirata la cultura giuridica privatistica era stata gravemente compromessa. Cicerone informa che c'era stata una reazione *scientifica* da parte di Servio Sulpicio Rufo. Questo pensiero, descritto dall'Arpinate come innovativo, muoveva tuttavia dalla concezione secondo la quale il diritto, a livello metodologico, era creato dagli uomini³⁸.

35. C. Tanta § 18: *et hoc non primum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit prosapia: cum et ipse Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur*. In senso conforme c. Dedoken § 18; cfr. D. 1.3.11 (Iul. 90 dig.).

36. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber*, 93 e 105.

37. Tac. *Ann.* 1.3.7: *iuniores post Actiacam victoriam, etiam senes plerique inter bella civium nati: quotus quisque reliquus qui rem publicam vidisset?*

38. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber*, 88 s. con prove.

La risposta del Principato è in certa misura diversa in quanto il *princeps* non giustifica l'ordine da lui creato come nuovo, ma anzi lo àncora a una presunta continuità. Nel corso del mutamento viene enfatizzata l'idea del mantenimento delle caratteristiche costituzionali della tradizione. Ad essere evidenziato come aspetto principale è il ristabilimento, ossia la propagazione, con riguardo allo Stato, della *res publica restituta*. Con il famoso gesto del 27 a.C. Ottaviano rimise la guida della comunità nelle mani degli organi à ciò deputati secondo i principi della Repubblica. Naturalmente questo avvenne nel quadro di una mutua concessione. Ottaviano non solo mantenne di fatto il potere in maniera tacita, ma si fece anche conferire competenze eccezionali che a sua volta egli esercitava con estrema cautela, ancora nell'ambito di un'interazione ben ponderata. Tutto ciò è ben noto.

Recenti ricerche hanno gettato una luce su cosa accadde in questo contesto con riguardo alla creazione del diritto e all'amministrazione della giustizia. Una indicazione importante è offerta da un aureo che negli ultimi anni è stato spesso discusso³⁹ e che risale al sesto consolato di Ottaviano, ossia al 28 a.C. L'iscrizione presente sul retro riferisce che Ottaviano avrebbe restituito (*restituit*) *leges et iura*, ossia le leggi e il diritto al (oppure: del) popolo romano⁴⁰. Considerando il famoso passaggio dell'anno successivo è possibile supporre che si sia trattato di un atto parziale relativo alla costituzione di diritto positivo e all'interpretazione dei *iura* nel quadro di una restituzione complessiva, che aveva raggiunto il suo spettacolare apice nell'anno 27 a.C. Ottaviano rimise la gestione del diritto nelle mani degli organi competenti, che tuttavia avrebbero dovuto assicurare di rendere il più possibile effettive le sue prescrizioni.

L'interazione accuratamente bilanciata tra il *princeps* e gli organi ripristinati della *res publica* richiedeva che le direttive di quest'ultimo fossero espresse e giustificate in maniera accettabile. Nasce qui la vecchia idea che il benessere della comunità dipenda dal mantenimento di un ordine superiore e che la

39. British Museum, n. 1995,0401.1.

40. L'iscrizione LEGES ET IVRA P R RESTITVIT, presente sulla moneta, ha suscitato negli anni scorsi numerose prese di posizione. Cfr. RICH - WILLIAMS, *Leges et Iura*, 169-213; ABDY - HARLING, *Two Important New Roman Coins*, 175-178. Mentre Rich - Williams, con cautela, e Abdy - Harling, con più decisione, propendono per lo scioglimento P(opulo) R(omano), MANTOVANI, *Leges et iura*, 5-54 sostiene che l'abbreviazione stia per il caso genitivo dei due termini. Sul rapporto tra i provvedimenti del *princeps*, ai quali la moneta si riferisce, e la legislazione matrimoniale augustea cfr. ora BONIN, *Intra ,legem Iuliam et Papiam*, 113-121.

comunicazione dei relativi principi debba essere prerogativa di soggetti appositamente nominati. Il fondamento ermeneutico del diritto naturale fu concepito di nuovo in quel momento e il compito “*augurale*” di tradurre le istanze dell’ordine metapositivo fu affidato all’“*Augustus*”⁴¹.

Sappiamo che il pensiero giuridico di diritto naturale dei *veteres*, che in un primo momento tramontò con la morte del loro rappresentante più importante, Q. Mucio Scevola, *pontifex* nell’anno 82 a.C., in seguito tornò in vita. Nel contesto della scienza giuridica colleghiamo questo passaggio a Sabino e Cassio⁴². Nondimeno la svolta verso l’idea di un diritto naturale orientato a determinati obblighi non si ebbe solo nel quadro delle opere di giuristi “di professione”. Essa fu piuttosto gestita dal *princeps* in maniera programmatica, in particolare con l’obiettivo dell’amministrazione pratica della giustizia. Non si trattò dunque di una “rinascita del diritto naturale” per motivi scientifici, come si ritiene nell’età moderna – almeno con l’espressione “*Wiedergeburt des Naturrechts*” – a partire da Petrażycki⁴³, bensì di un nuovo stabilimento esercitato dall’alto, che ovviamente presupponeva la prontezza a riconoscere come rilevante un ordine aprioristico.

Si crearono così i presupposti perché il diritto potesse essere collocato in un contesto semantico in cui esso secondo la tendenza scientifica dominante del tempo, il primo pensiero giuridico classico, non era stato affatto compreso. Fondato da Servio, questo pensiero promuoveva una concezione del diritto orientata al significato immediato del testo giuridico⁴⁴ lasciando un largo spazio alla libertà individuale e all’autonomia privata attraverso una comprensione ristretta dell’ambito di applicazione delle norme. In quel momento, tuttavia, le disposizioni furono poste sotto la luce di un ordine di valori e ciò riguardò non solo il diritto civile, ma anche quelle regole che il pretore creava in forza della sua autorità e che avrebbero dovuto essere comprese secondo principi significativi. Ciò avvenne, tra le altre cose, a mezzo di un efficace impiego dei simboli in tribunale⁴⁵.

41. Cfr. AVENARIUS, *Rimskoe pravo*, 18.

42. BEHRENDT, *Prinzipat*, 68; AVENARIUS, *Sabinus und Cassius*, 50. Il ricorso formativo dei Sabiniani ai “vecchi” giuristi fu possibile nel contesto delle condizioni di cui beneficiavano le scuole di diritto nel Principato; cfr. ancora AVENARIUS, *Sabinus und Cassius*, 38.

43. PETRAŽYCKI, *Die Lehre*, 579 nt. 1. Come titolo di un’opera l’espressione compare per la prima volta in Vladimir Gessen; cfr. GESSEN, *Vozroždenie*, 475-484.

44. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber*, 74 e 112 s.

45. Cfr. già DE ANGELIS, *Ius and Space*, 14.

4. La conformazione architettonica del luogo del tribunale

Le due grandi esedre a nord ed ad est del Foro⁴⁶, dove vogliamo supporre la presenza delle sedi del *praetor urbanus* e del *praetor peregrinus*, sono larghe circa 40 metri. Le pareti posteriori semicircolari erano dotate ciascuna di due file di nicchie sovrapposte. Esse contenevano statue⁴⁷ di personaggi della storia romana e della mitologia. *Tituli* ed *elogia* hanno fornito informazioni sui nomi e i servigi delle personalità rappresentate⁴⁸. Nell'esedra nord c'era Enea con suo padre Anchise e suo figlio Ascanio, nonché i re di Alba Longa, città preesistente a Roma, da un lato e dall'altro i rappresentanti della *gens Iulia*. Entrambe le tradizioni qui indicate prendono le mosse da Enea e si incontrano nella persona di Augusto⁴⁹. Innanzitutto le statue dovevano illustrare all'osservatore il legame diretto tra la storia della famiglia di Augusto e quella di Roma⁵⁰. Mito e storia si fondevano l'uno con l'altra⁵¹. In questo modo si chiariva anche che, secondo la supposta predestinazione, il garante della salvezza sarebbe dovuto discendere proprio dalla *gens Iulia*. Ciò si poteva leggere nell'*Aeneis* di Virgilio, il poema epico nazionale dei romani⁵². Questo contesto, noto all'osservatore, viene dunque riportato all'attualità. Nei portici così come nell'esedra est sono rappresentati i grandi uomini di Roma che

46. Il Foro di Augusto è rivolto verso nord-est. Le esedre in questione quindi si trovano a ovest ed a sud del tempio di Marte.

47. KOLB, *Rom*, 361. La disposizione delle statue è nota da tempo. Suet. *Aug.* 31.5 ne individua lo scopo nella cura della *memoria* di quelle personalità alle quali Roma doveva la sua ascesa, nonché nel fatto che Augusto avrebbe voluto misurarsi con il loro esempio; cfr. inoltre SHA *Alex.* 28.6. Sul programma di disposizione delle statue si veda LA ROCCA, *Il programma figurativo*, 80 ss.

48. Il materiale conservato in maniera frammentaria fu pubblicato da Géza Alföldy in CIL VI, pars VIII, fasc. III (2000), Nr. 40931 – 41021 a. Cfr. anche Inscriptiones Italiae XIII 3 (1937), 1-36.

49. Il legame di Giustiniano con questo modo di vedere le cose emerge in tutta la sua chiarezza nella Novella 47 dell'anno 537, nella quale è riportata la serie dei βασιλεῖς da Augusto, Cesare, Numa e Romolo fino alla figura fondante di Enea. Giustiniano, in particolare, tenne in debito conto il significato delle personalità citate come fondatori del diritto. Cfr. AVENARIUS, *Rimskoe pravo*, 14.

50. In questo programma di disposizione delle statue lo Stato romano era rappresentato come una grande famiglia, al cui vertice stava Augusto nel ruolo di *pater patriae* e al contempo di *pater familias*. Nella sua persona si incontravano la storia della *res publica* e quella della *gens Iulia*; KOLB, *Rom*, 361.

51. ZANKER, *Augustus*, 213.

52. Verg. *Aen.* 1.285 ss.; cfr. ZANKER, *Augustus*, 213.

costituiscono *exempla*, incarnano i valori “giusti” e la loro attuazione, e ne richiedono l’imitazione.

Il programma di disposizione delle statue fa apparire Augusto come personaggio finale della storia di Roma⁵³. Ciò esprimeva il fatto che la *res publica restituta*, anzi l’intera storia precedente di Roma, aveva avuto proprio come scopo il riconoscimento ad Augusto del *maximum imperium* e che la storia successiva avrebbe dovuto conservare questo stato di cose⁵⁴. In questo modo emerge il rapporto tra origine e tradizione da una parte e il fiorire della comunità nel presente dall’altra, quasi come nel programma figurativo dell’*ara pacis*. Il Foro di Augusto era in una certa misura “interpretazione materiale di passato e presente”⁵⁵. Consentendo al *princeps* di inserirsi nella serie di *exempla*, esso rese quest’ultimo garante di relazioni benefiche. Il collegamento con la concezione secolare secondo la quale la preservazione dell’ordine “giusto” tra gli uomini avrebbe permesso il prosperare delle loro condizioni di vita fa passare il messaggio che le idee di Augusto sull’ordinamento fossero decisive.

Ciò vale anche per la funzione del Foro come luogo di giudizio. La statua colossale di Augusto, che si trovava proprio accanto all’aula del pretore, rese chiaro, anche se forse solo in seguito, che la giurisdizione si svolgeva nel nome del *princeps*. Le istituzioni repubblicane avrebbero dovuto fornire una cornice al diritto, ma solo Augusto alla fine sarebbe stato il suo *auctor*. Malgrado la restituzione del 28 a.C., egli avrebbe potuto farsi percepire come garante del diritto “giusto”. Tale quadro era stato preparato in letteratura nell’ambito della descrizione di un ruolo storico del *princeps*. Ricollegandosi all’Eneide di Virgilio, Ovidio aveva rappresentato con la sua poesia la profezia secondo la quale Cesare sarebbe stato vendicato dal suo figlio adottivo Augusto e quest’ultimo avrebbe ottenuto vittorie gloriose e donato pace al mondo. Quindi egli avrebbe dovuto dedicarsi agli affari civili e, come *auctor* più giusto, portare leggi e diritti⁵⁶.

In questo contesto trova spazio la proclamazione programmatica di uno stato di diritto. Lo rende evidente la struttura del Foro, in particolare grazie a quell’imponente muro antincendio che ne chiude il lato posteriore. La sua peculiare conformazione irregolare, com’è noto, è il risultato degli sforzi

53. KIENAST, *Augustus*, 243.

54. UNGARO, *Storia*, 400.

55. VON DEN HOFF, *Divus Augustus*, 198.

56. Ov. *met.* 15.819-833: *pace data terris animum ad civilia vertet / iura suum legesque feret iustissimus auctor*; cfr. HOLZBERG, *Ovids Metamorphosen*, 115.

profusi per acquistare fondi privati come terreno per la sua edificazione. Ciò riuscì almeno in parte ed alcune preziose case senatoriali dovettero addirittura essere demolite per creare spazio⁵⁷. Quando, invece, un acquisto non fosse andato a buon fine, il *princeps* avrebbe rispettato, a scopi dimostrativi, la proprietà privata⁵⁸ e si sarebbe astenuto da espropriazioni, con il che – in maniera volontaria e ponderata – avrebbe dimostrato che egli stesso si riteneva vincolato al rispetto di determinate regole. Il fatto che il *princeps* aveva accettato delle restrizioni al suo piano di acquisto⁵⁹ è altresì espresso a livello simbolico dalle mura, le quali delimitano lo spazio riservato al Foro.

La conformazione esterna di quest'ultimo, sculture comprese, non aveva dunque solo una funzione rappresentativa e l'allestimento delle statue non solo una funzione decorativa, istruttiva o edificante. Al contrario, queste caratteristiche mostrano una relazione funzionale con l'amministrazione della giustizia, la quale era basata su di una modalità di efficacia strenuamente pianificata, che si svolgeva in maniera consapevole e al contempo inconsapevole.

5. La trasmissione delle concezioni di ordine attraverso i simboli nel luogo del tribunale

La storia europea conosce molti esempi di come la struttura dell'aula del tribunale abbia un effetto evocativo sulle persone che agiscono al suo interno. Tale effetto è talora raggiunto con i mezzi linguistici. Si pensi all'ammonizione espressa dal motto “la legge è uguale per tutti” presente nei tribunali italiani⁶⁰. Di non minore importanza è, però, il significato dei *simboli* evocativi, come quello della giustizia con i suoi tipici attributi, le insegne del giudice, la sua seduta sopraelevata e gli svariati segni della sua signoria⁶¹. L'allestimento

57. KOLB, *Rom*, 360.

58. Cfr. DELFINO, *Le preesistenze*, 11.

59. Suet. *Aug.* 56.2; KIENAST, *Augustus*, 413 s.

60. La proposizione è definita in relazione all'attività giudiziaria “rassicurante per un verso e (forse più) minacciosa per un altro” da STOLFI, *Quando la legge*, 183. Quando viene reclamata la validità della frase, si intende ricordare anche ai giudici che la legge può altresì rivolgersi contro di loro, come nel caso del magistrato romano, il quale doveva lasciare che l'editto potesse essere vigente anche contro di lui. In questo contesto rientrano anche il famoso “Equal justice under law” presente nei tribunali USA, nonché le numerose regole romane che si trovano sull'edificio del Tribunale Supremo a Varsavia, le quali evidenziano il rapporto stretto fra il diritto polacco e la tradizione giuridica europea. Cfr. WOŁODKIEWICZ, *Regulae Iuris*.

61. Cfr. STEINMETZ, *Begegnungen vor Gericht*, 467.

di un'aula di tribunale non è solo decorazione. Esso deve piuttosto rammentare qualcosa di specifico⁶². Alcuni simboli rappresentano il potere che sta dietro al tribunale, altri concezioni dello Stato o ideologie. In molti casi l'enfasi è posta in maniera subliminale su principi giuridici, come l'indipendenza del tribunale o la separazione tra l'istituzione accusatoria e quella giudicante.

Mentre è ovviamente possibile che un simbolo richiami alla coscienza di colui che lo osserva il suo significato, si ha comunque anche – talora esclusivamente – un effetto che opera a livello inconscio al quale egli non può mai sottrarsi completamente. Di una tale forza suggestiva si è spesso parlato in relazione alla croce cristiana, che tradizionalmente è appesa nelle sale dei tribunali bavaresi. Questi simboli possono persino attrarre in un determinato modo i partecipanti. Talvolta gli osservatori si offendono per il fatto che si sentono involontariamente toccati dagli stessi o temono un loro influsso sul giudicante⁶³. Il luogo del tribunale può essere intenzionalmente strutturato in modo tale che significative caratteristiche dell'allestimento siano a questo scopo coinvolte nello svolgimento del processo o comunque indirizzino inconsapevolmente l'osservatore verso il loro specifico valore semantico.

Si conosce il significato della topografia per diversi processi dell'età della tarda Repubblica. Forschner ha evidenziato come Cicerone in svariate orazioni si sia riferito intenzionalmente alle caratteristiche del luogo del tribunale⁶⁴. Parlando all'aperto, egli richiamò, per esempio, il cielo e la notte, accennò alle particolari condizioni climatiche del luogo o ancora a una colonna di Giove, ben visibile in quel luogo⁶⁵. Le statue avevano un effetto

62. Il significato specifico del simbolo è oggetto di studio dell'iconografia giuridica, che lo considera come una vera e propria fonte iconografica. Cfr. KOCHER, *Zeichen und Symbole*. Oltre a ciò, qui occorre esaminare l'effetto esercitato sull'attività del tribunale e la relazione giuridica che ne è alla base.

63. Il problema si è posto nel 2013 nell'ambito del processo penale contro l'"Organizzazione Clandestina Nazionalsocialista" ("NSU") presso la Corte d'Appello di Monaco di Baviera. Un politico turco, che seguiva il processo come auditore, aveva fatto notare che percepiva la croce come una "minaccia". Anche la Corte Federale della Costituzione (Bundesverfassungsgericht) tedesca si è già pronunciata sul tema (BVerfGE 35, 366) e ha spiegato che la costrizione di dover dibattere sotto la croce e di dover sopportare l'arredamento della sala del tribunale, percepibile come segno di una identificazione di quest'ultimo con quei simboli, può violare nel suo diritto una parte del processo (nel caso di specie un ebreo) ai sensi dell'art. 4 par. 1 della Legge Fondamentale (Grundgesetz) tedesca.

64. FORSCHNER, *Die Einheit*, 132-140.

65. Riguardo alle orazioni processuali cfr. Cic. *pro Flacco* 102; per quelle politiche cfr. Cic. *pro Murena* 36 e Cic. *Catil.* III.20-22.

particolarmente intenso sull'osservatore antico in quanto nella sua percezione una figura antropomorfa non si limitava a raffigurare semplicemente una persona, ma piuttosto la "rappresentava", e quindi letteralmente la "rendeva presente". La progressiva razionalizzazione del pensiero romano, che almeno per quanto concerne le classi elevate avvenne sotto l'influsso dell'ellenismo, non impedì la sopravvivenza delle antiche concezioni magico-animistiche⁶⁶. Un esempio è costituito dal culto degli antenati esercitato per il tramite delle maschere, le quali non solo raffiguravano il defunto ma lo rappresentavano anche⁶⁷. Un altro è costituito dalle statue degli dei. La disposizione a percepire in esse la divinità stessa come se fosse presente è suggerita da racconti secondo i quali le relative figure sarebbero comparse in sogno e si sarebbero manifestate in quella forma⁶⁸, altre volte in un determinato comportamento della statua, in particolare il suo minaccioso voltarsi altrove, veniva ravvisato un presagio⁶⁹. Naturalmente tutto questo non deriva da un'esperienza di vita acquisita, ma è parte del mondo dei concetti.

L'immagine viene dunque in parte identificata con il personaggio rappresentato e quest'ultimo è così in una certa misura "presente"⁷⁰. In particolare le statue imperiali sembrano avere un ruolo di rappresentanza, il che spiega la loro protezione nel quadro della disciplina della *maiestas*⁷¹, così come la loro

66. R.-ALFÖLDI, *Bild*, 16.

67. Cfr. Polyb. *Hist.* 6.53.1-54.3. Secondo quanto riferito da Suet. *Vesp.* 19.2 l'attore Favor al funerale di Vespasiano indossò la *persona* del defunto ed enfatizzò la "realizzazione" dell'imperatore atteggiandosi come lui. Cass. Dio 56.34 riferisce di immagini (εἰκόνας), evidentemente di rappresentanti con maschere, presenti nel corteo funebre di Augusto. Cfr. ZANKER, *Augustus*, 215 e AVENARIUS, *Römisches Erbrecht*, 37 nt. 125.

68. Cass. Dio 48.14.6; 54.4; Suet. *Tib.* 74; Suet. *Nero* 46.

69. Cfr. Cass. Dio 58.7.2-3: una statua della dea Fortuna ruota – Seiano è colpito da mala sorte; Cass. Dio 56.24.4: una statua della dea Vittoria eretta contro la terra del nemico si volta in direzione dell'Italia – si giunge alla *clades Variana*; Suet. *Vesp.* 5.7: una statua di Cesare si volge verso est – proprio lì Vespasiano rivendica il potere. Cfr. anche Tac. *hist.* 1.86 e Plut. *Otho* 4.4. Altre fonti informano che alcune statue avrebbero secreto sangue (Cass. Dio 54.7.2-3; 47.40.4; 50.8.6) o "aggrottato la fronte" (Cass. Dio 51.17.5). Altri esempi in BOSCHUNG, *Gens Augusta*, 168 s.

70. Si tratta di una concezione simile a quella che è alla base del ben noto maltrattamento di piccole figure (dette di defissione), che – come nella magia voodoo – ha lo scopo di colpire il corrispondente originale umano. Idee simili possono aver accompagnato il danneggiamento di statue, che avveniva "in rappresentanza"; cfr. JUCKER, *Die Bildnisstrafen*, 114.

71. AVENARIUS, *s.v. Maiestas*, 1145 s.

funzione di luogo di rifugio⁷². Ma v'è di più: le statue non rendono presente solo la persona raffigurata. Esse piuttosto costituiscono talora segni di qualcosa che va oltre. Cicerone esprime questo pensiero quando nella sua seconda orazione contro Verre qualifica le statue come “*signa*”, invece di impiegare il termine di uso molto più comune “*statua*”⁷³: in questo modo egli indica il valore dichiarativo delle immagini in esse presenti. L'accusa dunque non consisteva nel fatto che Verre si fosse prodigato in qualche opera d'arte straniera, bensì che egli avesse anche violato il valore che esse rappresentavano.

Il fatto che le statue come immagini simboliche potevano attrarre l'osservatore è più volte attestato. Come è noto, di Cesare è riferito che al suo arrivo a Gades nel 62/61 a.C. avrebbe visto una statua di Alessandro Magno e avrebbe sospirato, consapevole del fatto “che non aveva ancora compiuto nulla di memorabile all'età nella quale Alessandro già aveva conquistato il globo” e di essersi affrettato a tornare a Roma per cercare l'occasione di compiere grandi imprese⁷⁴. In questa, come in molte altre occasioni, si manifesta l'effetto esortante della statua: essa ricorda in maniera efficace i meriti della persona rappresentata e invita l'osservatore a imitarne il comportamento esemplare⁷⁵.

Per la rappresentazione di concetti che, in linea di principio, sono già noti all'osservatore, si sfrutta la straordinaria capacità di un'immagine di indicare concetti complessi senza che sia necessario esprimerli con i mezzi linguistici⁷⁶. Inoltre, l'immagine, a differenza dei testi, è efficace anche quando è osservata in modo fugace. In tal modo il “potere delle immagini” descritto da Zanker doveva evidentemente irradiarsi anche nella prassi del tribunale del pretore.

6. Il pretore, i consiglieri e i rappresentanti delle parti come destinatari dell'allestimento nell'esedra

Augusto, come è noto, introdusse importanti innovazioni nel processo civile del Principato⁷⁷. Egli, per esempio, ridimensionò fortemente l'importanza del processo per *legis actiones*⁷⁸, che, se del caso, si svolgeva davanti ai centumviri.

72. GAMAUF, *Ad statuum*, 27 ss.

73. Cic. *in Verrem* II 4.1, 4-8, 12, 14, 16.

74. Suet. *Caes.* 7.1.

75. BOSCHUNG, *Gens Augusta*, 168 ss.

76. R.-ALFÖLDI, *Bild*, 23 ss.

77. Cfr., per tutti, WIEACKER, *Augustus*, 333 con prove.

78. Nel nuovo ordine il monopolio del processo formulare, da tempo approntato

Il ruolo del pretore fu rafforzato dalla corrispondente valorizzazione del processo formulare. Questa riorganizzazione si rese opportuna anche in vista della delimitazione intenzionale dell'amministrazione della giustizia. Mentre nel tribunale centumvirale, data l'elevata quantità dei partecipanti, le dinamiche erano più difficili da controllare⁷⁹, nel processo formulare, dove i singoli attori, alcuni dei quali erano ancora selezionati a mano, erano presenti, la situazione era diversa – Augusto stesso, come è noto, ebbe a nominare più volte lo stesso *praetor urbanus*⁸⁰. In questo contesto il *princeps* si rivelò un amministratore che, come ha osservato Syme, “non lasciava nulla al caso”⁸¹. Al contrario, i funzionari dell'amministrazione della giustizia erano deliberatamente esposti all'effetto delle immagini.

Il tribunale del pretore urbano, come detto, probabilmente si trovava nell'edra nord-ovest. L'edra è una costruzione mutuata dalla cultura greca. Vitruvio, nel descrivere la struttura di un ginnasio, qualifica le “esedre” come estensioni semicircolari di portici con sedute che permettevano a filosofi, retori e altri di dedicarsi allo studio e di discutere senza stare in piedi. Le esedre erano dunque funzionali allo svolgimento di attività altamente significative⁸². Di conseguenza possiamo immaginare che il magistrato, i consiglieri e gli altri funzionari del tribunale, così come le parti e i rappresentanti di queste ultime agissero nel semicerchio, circondati da immagini simboliche che erano state preordinatamente rivolte verso di loro.

L'edra ha come pianta un semicerchio e presenta quindi due importanti punti di riferimento. Uno si trova a metà strada tra il vertice e il centro del cerchio idealmente completo. Se fosse uno specchio concavo, potremmo parlare di punto focale. L'immagine è efficace anche in relazione alla nostra idea di base: il significato diffuso dalle statue si concentra nel punto focale dell'edra. Proprio lì siedono o stanno in piedi il magistrato e le altre parti in

(diversamente da quanto suggerisce Gai 4.30 ss.), fu rafforzato; WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, 16.

79. Cfr. la descrizione operata da Plinio delle condizioni nel tribunale centumvirale, con particolare riguardo ai clacchisti; Plin. *epist.* 2.14.

80. Cass. Dio 53.2.3. Tra i giuristi di età augustea figurava un numero relativamente elevato di neofiti; cfr. WIEACKER, *Augustus*, 340-349. Essi erano metaforicamente obbligati nei confronti del *princeps*.

81. Cfr. SYME, *Die römische Revolution*, 325.

82. Vitruv. *Arch.* 5.11.2: *Constituantur autem in tribus porticibus exhedrae spatiosae, habentes sedes, in quibus philosophi, rhetores reliquique, qui studiis delectantur, sedentes disputare possint.*

causa e percepiscono da ogni dove la presenza di personalità – rappresentate a grandezza superiore al naturale⁸³, ricche di significato ed esemplari – che li osservano⁸⁴.

L'altro punto importante dell'edera è il vertice. Nell'edera nord-ovest in questo punto, all'interno di una nicchia particolarmente grande, si trovava il già citato gruppo di Enea. Naturalmente l'apposizione di statue in nicchie non costituiva una novità. Nondimeno il fatto che si utilizzasse la forma dell'edera per sfruttare certi effetti dello spazio, ponendo qualcosa al vertice e dunque in evidenza, nonché rafforzando in tal modo l'effetto di un'immagine simbolica, era un espediente di cui proprio Augusto si serviva adesso in modo del tutto nuovo⁸⁵.

Questo è dunque il luogo in cui si svolge la fase *in iure* del processo, nella quale il pretore tratta la questione giuridica. Le parti sono qui indotte ad esprimere le loro posizioni alla luce di principi metapositivi e il pretore a prendere la sua decisione sotto l'influsso di tali principi. La trasposizione di direttive significative è particolarmente efficace nel momento in cui si devono prendere decisioni di valore. Ed è proprio questo che il pretore fa regolarmente. Le norme giuridiche, la cui applicazione in ogni caso è in gioco, sono in questo modo caricate di significato sotto l'influenza esterna. In questo modo il *princeps* aveva creato i presupposti perché la *viva vox iuris civilis* traducesse nella prassi i principi fondamentali illustrati dai *signa*. Poiché i principi risalivano al diritto naturale, anche le regole basate sull'autorità del pretore, le quali secondo la concezione classica, dominante in precedenza, non avevano avuto valore di *ius*, poterono a partire da quel momento essere gradualmente intese come norme giuridiche⁸⁶.

7. Il principio della *pietas*

Vogliamo diventare più concreti. Come si è detto, nel vertice dell'edera nord-ovest si trova il gruppo di Enea. L'originale è andato perduto, ma dalle rappresentazioni conservate possiamo evincere come esso fosse allestito⁸⁷. Anchise, portato in spalla da Enea, regge il palladio, ossia quella

83. Ciò emerge dai frammenti conservati; cfr. UNGARO - MILELLA, *I luoghi del consenso*, 52.

84. L'effetto dello sguardo immaginario sui detenuti per il contesto del sistema penale moderno è descritto da FOUCAULT, *Überwachen und Strafen*, 256 ss.

85. BRENN, *Zur Apsis*, 16 s.

86. Cfr. *supra* nt. 36.

87. Cfr. ancora DE LA BARRERA - TRILLMICH, *Eine Wiederholung*, 119-138 con

immagine della dea Atena che per i Troiani aveva garantito la protezione della città. Con il figlio Ascanio inizia tanto la serie di re di Alba Longa, quanto – sotto il nome Iulo – la linea giulia⁸⁸. Il gruppo di Enea è un'allegoria della *pietas*⁸⁹. Nel quadro del programma qui discusso essa costituisce probabilmente il principio più importante⁹⁰. Il carattere vincolante della *pietas* è riconosciuto da Augusto stesso non solo per il fatto che Enea e gli altri personaggi rappresentati dalle statue sono presentati come suoi antenati; piuttosto si potrebbe intendere in questo senso anche quell'editto che accompagnava l'allestimento delle statue e nel quale Augusto spiegava di averlo emanato perché egli stesso, finché fosse stato in vita, così come i *principes* delle epoche successive, sarebbe stato chiamato dai cittadini a conformare i propri comportamenti al modello di vita espresso da quelle personalità⁹¹. Nondimeno possiamo presumere che la promozione dei comportamenti legati alla rappresentazione della *pietas* non fosse meno diretta a coloro che si trovavano nel Foro o che vi svolgevano anche funzioni pubbliche⁹².

prove. La circostanza che le caratteristiche della costruzione del Foro di Augusto siano state riprodotte – e oggi documentate –, in particolare, nel Programma delle Statue del cosiddetto Foro del Marmo di Augusta Emerita, permette di trarre diverse conclusioni sul modello esistente a Roma. Cfr. TRILLMICH, *Colonia Augusta*, 309-316. Emerita fu fondata nel 25 a.C., quando il Foro di Augusto era da tempo in costruzione. È in questo momento che nacque quella struttura dello spazio pubblico abnorme e funzionale a un effetto imponente che Zanker descrisse con l'espressione "monumentalizzazione". Cfr. ZANKER, *Einleitung*, 18-21.

88. Liv. 1.3.2.

89. Virgilio canta Enea come personaggio "contraddistinto dalla *pietas* e dal coraggio in battaglia" (Verg. *Aen.* 6.403: *pietate insignis et armis*). Nell'Eneide Enea è spesso munito dell'epiteto "*pius*" (Verg. *Aen.* 1.305; 1.378 e altre volte). Cfr. per la ricerca storico-giuridica KRANJC, *Virtues in the Law*, 29. A lui è contrapposto Romolo come allegoria della *virtus*; GANZERT - KOCKEL, *Augustusforum*, 155.

90. L'alta rilevanza della *pietas* era stata espressa anche da Cicerone; *pro Plancio* 29: *meo iudicio pietas fundamentum est omnium virtutum*.

91. Suet. *Aug.* 31.5. Cfr. SCHMITZER, *Der Kaiser auf dem Forum*, 81.

92. Un'indicazione del fatto che il programma presentato nel Foro di Augusto non si riferisce solo al *princeps* stesso, ma è diretto con le sue promozioni di modelli di comportamento ai cittadini e ai magistrati, potrebbe emergere dalla circostanza che la *pietas* probabilmente non ha occupato il primo posto nella classifica delle virtù per il *princeps* stesso. Lo si desume dal *clupeus virtutis* concesso ad Augusto, nel quale essa è menzionata solo al quarto posto (dopo *virtus*, *clementia* e *iustitia*); *res gest.* 34; sul punto si veda GALINSKY, *Augustan Culture*, 80-90. Per contro, la valorizzazione della *pietas* nel

Sull'esempio della *pietas* di seguito sarà chiarito l'effetto cui l'organizzazione del luogo del tribunale mirava. Nell'ambito degli scopi, che Augusto in materia di dottrina delle fonti, secondo l'ipotesi posta alla base del presente contributo, probabilmente perseguiva, la *pietas* ha una duplice funzione: essa costituisce un concetto valoriale⁹³ che si irradia nel diritto e come tale viene trattata in numerosi testi giuridici, ed è quindi allo stesso tempo la base di un obbligo nei confronti di un ordine superiore, ossia di quei principi rappresentati dagli *exempla* e da Augusto stesso.

Pietas significa impostazione di un obbligo in senso ampio. Questo vale, innanzitutto nei confronti degli dei (*pietas erga deos*)⁹⁴. Come Enea aveva salvato il Palladio, così Augusto nel presente garantiva la cura dei culti. Come la salvezza della città madre Ilio era dipesa dal Palladio⁹⁵, così il culto degli dei costituiva adesso il presupposto per il benessere della comunità. Già nel corso della Repubblica numerose voci avevano individuato nell'abbandono del culto degli dei il motivo principale del deperimento dello Stato e dei costumi, nonché della decadenza in generale. Si tratta di un *topos*, cui Orazio, che era legato al *princeps*, donò forma poetica: egli scrisse che i romani avrebbero dovuto espiare i misfatti dei loro antenati fino a quando non avessero restaurato i templi, i santuari decaduti degli dei e le immagini di culto sfigurate dal fumo⁹⁶. Come è noto, in questa situazione Augusto offrì una via d'uscita, riportando in vita in maniera solenne numerosi culti⁹⁷.

Pietas è anche debito nei confronti degli antenati. Come Enea aveva dimostrato la sua devozione al padre Anchise portandolo via da Troia, così Augusto rappresentava la sua vendetta nei confronti degli assassini di Cesare come atto di *pietas* verso il padre adottivo. La *pietas* valeva non solo nella linea ascendente dei capi storici ma anche nei confronti degli antenati *privati*; anche a loro si trasmette successivamente il significato del gruppo

luogo del tribunale sottolinea sia il vincolo degli operatori della giustizia ad un ordine superiore, sia la derivazione della loro potestà dal *princeps*.

93. Cfr. la rappresentazione un po' datata, ma ancora preziosa per la sua differenziazione, di LIEGLE, *Pietas*, 229-273.

94. Per la ricerca storico-giuridica cfr. KRANJC, *Virtues in the Law*.

95. ZANKER, *Augustus*, 204 s.

96. Hor. *carm.* 3.6: *Delicta maiorum inmeritis lues / Romane, donec templa refeceris / aedisque labentis deorum et / foeda nigro simulacra fumo*.

97. *Res gest.* 19-20; vgl. ZANKER, *Augustus*, 108.

di Enea⁹⁸. Nell'ambito privato la *pietas* era dovuta anche ai discendenti, ai parenti e ai coniugi⁹⁹.

All'interno del Foro di Augusto, oltre che nel gruppo di Enea, la *pietas* trova espressione diverse altre volte. A livello programmatico essa si manifesta già nell'edificio più prominente del Foro, il tempio di Marte Ultore, che indica la vendetta dell'uccisione del padre adottivo di Augusto, C. Giulio Cesare, esprimendo così un atto di attaccamento nei suoi confronti. Se, come si è ipotizzato, la statua colossale rappresentava Augusto *capite velato*¹⁰⁰, avendo la figura la toga sopra la testa, essa esprimeva il fatto che il *princeps* stesso non accettava le onorificenze, ma a sua volta faceva sacrifici e dunque si vedeva obbligato in prima persona nei confronti di poteri più alti rendendosi esemplare proprio per questo¹⁰¹. In queste circostanze non solo Enea, importante figura di identificazione per Augusto, ma anche il *princeps* stesso all'altro estremo della tradizione sottolineava le prerogative della *pietas*¹⁰².

98. Il gruppo di Enea fu usato come segno di fedeltà e ben presto trovò impiego nella sfera privata come cifra della *pietas*, per esempio sui monumenti funebri; ZANKER, *Augustus*, 212 s. Offrono esempi nell'ambito del privato D. 22.3.8 (Paul. 18 *ad Plaut.*), secondo cui dalla *pietas* deriva che davanti al pretore il figlio debba sopportare l'onere della prova della sua fuoriuscita dalla *potestas*, D. 27.10.4 (Ulp. 38 *ad Sab.*), per il quale la *pietas* è dovuta nei confronti di entrambi i genitori e D. 37.15.10 (Tryph. 17 *disp.*), secondo il quale i figli non devono alcun tipo di prestazione lavorativa ai padri, ma solo la *pietas*. Cfr., inoltre, D. 37.15.1.1 e 1.2 (Ulp. 1 *opin.*) (*pietas* nei confronti dei genitori); C. 8.46.4.1 a. 259 (*pietas* del figlio nei confronti della madre).

99. Cfr. D. 32.41.2 (Scaev. 22 *dig.*), secondo il quale la discendenza naturale tra schiavi è la base per la *pietas*, D. 3.5.30.6 (Pap. 2 *resp.*) (*pietas* della madre nei confronti del figlio); D. 7.1.46 pr. (Paul. 9 *ad Plaut.*) (*pietas* tra madre e figlio). La *pietas* vincola, inoltre, i fratelli l'uno con l'altro (Pap. 2 *resp.*, D. 10.2.57), altri parenti (Ulp. 8 *ad ed.*, D. 3.2.23; C. 5.43.6 pr. a. 238) e i coniugi (Scaev. 22 *dig.*, D. 32.41 pr.; Iul. 10 *dig.*, D. 12.6.32.2).

100. UNGARO, *Storia*, 410 s.

101. Se avesse avuto in mano anche una *patera* e fosse dunque stato raffigurato nell'atto di una libazione, cioè nell'atto del versamento di un liquido, questa sarebbe stata un'ulteriore espressione della *pietas*. Cfr. SCHEID, *Sacrifices*, 265.

102. Augusto si poneva così al servizio dell'ordine superiore e, dal punto di vista dei semplici destinatari del principio, descriveva una linea di prospettiva che andava oltre la sua stessa persona. Facendo notare che il *princeps* stesso era vincolato al rispetto dei suoi doveri, poteva presentarsi, per così dire, come il "primo servitore dello Stato". Orazio aveva sostenuto che la posizione del sovrano nella gerarchia era giustificata proprio dalla sua subordinazione ai poteri superiori. Cfr. Hor. *carm.* 3.6: *dis te minorem quod geris, imperas* (Ti dimostri sottomesso agli dei, per questo regni). Cfr. LIEGLE, *Pietas*, 229.

Il fatto che la *pietas* sia percepita come principio giuridico non è una novità. Cicerone la classifica tra le varie fonti giuridiche come elemento del diritto naturale¹⁰³, definendola come “ciò che ci esorta a compiere il dovere verso la Patria, i genitori o gli altri esseri umani legati a noi dal sangue”¹⁰⁴. Proprio la prescrizione di un comportamento “obbligatorio”¹⁰⁵ nella sfera *privata* divenne importante per lo sviluppo del diritto. Invero, il riconoscimento dei rapporti obbligatori si sovrapponeva al dominio tradizionalmente autonomo del *pater familias* all’interno della sua *patria potestas*. Il consolidamento della *pietas* come principio giuridico sostenne gli sforzi di Augusto per rendere le questioni più private oggetto di interventi operati con i mezzi del diritto e quindi di procedimenti giudiziari¹⁰⁶. Quattro esempi chiariranno questo aspetto. Essi gettano luce sulla percezione della *pietas* in età successiva ad Augusto come principio giuridico:

1. Tradizionalmente spettava al *pater familias* il diritto di comminare sanzioni a carico dei sottoposti alla sua *potestas* nell’ambito della giurisdizione familiare. Questo diritto, proprio dell’antico *ius civile*, era vincolato al rispetto di prescrizioni che derivavano non dal *ius* ma dal *mos maiorum*, come l’obbligo di convocare un *consilium*. Il *princeps* promosse il consolidamento di queste idee di ordine¹⁰⁷ e quindi anche il controllo dell’esercizio della *patria potestas* fino ad arrivare alla possibilità di punire il *paterfamilias*. Questa linea di sviluppo si conclude con un’affermazione di Marciano, il quale deprecia l’uccisione di un figlio per mano del padre in seguito ad adulterio con la matrigna, per il fatto che era avvenuto durante una battuta di caccia¹⁰⁸. Qui non viene stigmatizzata la severità della pena o la crudeltà dell’azione, emerge piuttosto un approccio che lascia intravedere la disapprovazione di un atteggiamento.

103. Cic. *de inv.* II 22.65: *naturae quidem ius esse, quod nobis non opinio, sed quaedam innata vis adferat, ut ... pietatem ...*

104. Cic. *de inv.* II 22.66: *pietatem, quae erga patriam aut parentes aut alios sanguine coniunctos officium conservare moneat*. Cfr. EMILIE, *Cicero*, 536-542.

105. HEUMANN - SECKEL, *Handlexikon*, s.v.

106. AVENARIUS, *Vom théâtre*, 106-114.

107. Cfr. Sen. *de clem.* 1.15.2 in cui è presente la descrizione del tribunale domestico di Tario, al quale partecipò il *princeps* come membro del *consilium*. Anche in questo caso l’aspettativa viene imposta in maniera inconscia.

108. D. 48.9.5 (Marc. 14 *inst.*): *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*.

*giamento*¹⁰⁹. Giustamente la punizione e l'esercizio della *patria potestas* nel suo complesso avrebbero dovuto svolgersi nel segno della *pietas* e non *atrox*, ossia in maniera “dura” o “selvaggia”. Possiamo immaginare che tale svolta si debba ad Augusto. Seneca nel *De clementia* riferisce che per il comportamento di un certo Tricone, che aveva ucciso il figlio a frustate, non avrebbero dovuto ritenersi offesi tutti gli uomini, bensì proprio “padri e figli”, ossia coloro che, in quanto parenti in linea retta, erano obbligati in maniera particolare al rispetto della *pietas*¹¹⁰.

2. Il dovere di prestare supporto ai parenti, che era stato un requisito soltanto morale durante la Repubblica, viene trasformato dal diritto imperiale in un obbligo giuridico nel rapporto tra ascendenti e discendenti¹¹¹. Il diritto al sostentamento, all'evenienza, è fissato su richiesta per *decretum*¹¹². Qualora ciò non avvenga o – come nel caso dei parenti in linea collaterale – non sussista un fondamento giuridico, si pone la questione della ripetizione delle prestazioni rese, per esempio a mezzo della *actio negotiorum gestorum (contraria)*. La ripetizione talvolta era esclusa se la prestazione era stata effettuata sulla base della *pietas*¹¹³. Lo riferisce Paolo con riguardo al caso in cui una nonna avesse prestato supporto a suo nipote, ma allo stesso tempo ne gestisse gli affari. Nel suo parere il giurista sostiene che in questi casi sarebbe dovuto rimanere lo spazio per la validità della riserva in base alla quale si sarebbe avuta una compensazione con il patrimonio del nipote¹¹⁴. Gli argomenti esposti da Paolo, così come il suo punto di vista difensivo, dimostrano quanto possa essere vicina l'idea che il sostentamento fosse stato prestato per motivi legati alla *pietas*. In questo caso il comportamento dovuto era divenuto oggetto di una presunzione relativa a determinate relazioni di fatto. Era stata la valorizzazione del principio da parte di Augusto a favorire l'aspettativa che il comportamento del singolo fosse normalmente guidato dalla *pietas*. Adesso

109. Cfr. SCHIEMANN, *Pietas*, 315-322.

110. Sen. *de clem.* 1.15.1.

111. Cfr. SACHERS, *Das Recht*, 310-363.

112. D. 3.5.33 (Paul. 1 *quaest.*).

113. Quindi, se lo zio provvede al sostentamento della sua nipote con *pietas*, essa non può essere chiamata a risarcire. Cfr. D. 3.5.26.1 (Mod. 2 *resp.*): *Titium, si pietatis respectu sororis aluit filiam, actionem hoc nomine contra eam non habere respondi.*

114. D. 3.5.33 (Paul. 1 *quaest.*) : [...] *quid enim si etiam protestata est se filium ideo alere, ut aut ipsum aut tutores eius conveniret? [...] igitur in re facti facilius putabo aviam vel heredes eius audiendos, si reputare velint alimenta, maxime si etiam in ratione impensarum ea rettulisse aviam apparebit.*

era diventata più difficile da fornire la prova di non aver agito proprio in conformità a questo principio. A stento si può immaginare che qualcuno potesse agire in regresso osando sostenere, in presenza del gruppo di Enea, di essersi preso cura del suo parente per motivi diversi dalla *pietas*.

3. Un testamento può essere impugnato da parenti stretti del defunto che siano stati pretermessi con la *querela inofficiosi testamenti*. Se il testamento si rivela contrario agli obblighi del testatore (*inofficiosum*), ad esso viene tolto in ogni caso l'effetto giuridico che gli era stato conferito da quest'ultimo¹¹⁵. In età repubblicana il tribunale – all'epoca ancora i centumviri – decideva secondo canoni propri non solo del diritto, ma anche dei costumi¹¹⁶. Nel Principato questa causa di inefficacia viene percepita come propriamente giuridica. Un testamento è giuridicamente *inofficiosum* nella misura in cui non sia stato redatto *ex officio pietatis*¹¹⁷. L'idea che i parenti stretti giustamente non potessero essere pretermessi era talmente integrata nel diritto testamentario tradizionale che la mancanza di riguardo per questi ultimi (*pietas*), come riferisce Marciano, era classificata come “una sorta” di follia (*quasi non sanae mentis*)¹¹⁸. Il fondamento della *querela* mira dunque a sostenere l'idea che il *de cuius* non era apparentemente lucido quando aveva redatto il testamento¹¹⁹, in quanto non aveva agito *ex officio pietatis*, come sarebbe stato giusto. Il fatto che la mancanza di *pietas* venisse accostata alla follia non serviva solo a far riferimento a valutazioni legate ad una causa di nullità tradizionale. L'idea che ci fosse qualcosa di sbagliato nell'atteggiamento interiore dell'interessato piuttosto era stata, per così dire, preparata dalla circostanza, riferita da Cicerone, che la conservazione della *pietas* derivasse da una forza innata (*innata vis*)¹²⁰. Non si tratta proprio di una vera follia, altrimenti questa avrebbe

115. Cfr. Cic. *in Verrem* II 1.107.

116. Il processo si svolgeva davanti ai centumviri e (per le eredità di valore inferiore ai 100.000 HS) davanti al pretore nell'ambito del processo formulare. Cfr. KASER, *Das römische Privatrecht*, 711. Nel Principato al posto del tribunale centumvirale subentra il processo di cognizione imperiale.

117. PS. 4.5.1.

118. D. 5.2.2 (Marc. 4 *inst.*): *Hoc colore inofficioso testamento agitur, quasi non sanae mentis fuerunt, ut testamentum ordinarent. et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis: nam si vere furiosus esset vel demens, nullum est testamentum.*

119. Cfr. Val. Max. 7.8.2; Sen. *de clem.* 1.14.1 (*numquid aliquis sanus filium a prima offensa exheredit?*); Apul. *de magia* 100.3-10; KASER, *Das römische Privatrecht*, 710.

120. Cic. *de inv.* II 22.65 (cfr. *supra* nt. 103).

condotto *ipso iure* alla nullità del testamento¹²¹. Il concetto secondo il quale le disposizioni di ultima volontà erano correttamente formulate tenendo in debito conto la *pietas* rese possibile anche l'interpretazione integrativa del testamento sulla base della presunzione che la volontà del testatore fosse orientata alla *pietas* stessa (*coniectura pietatis*)¹²². Nella concezione di una "congettura" si esprime in questo caso il modo di operare specifico della *pietas* come misura di valutazione applicata alla relazione giuridica dall'esterno.

4. La peculiarità del fedecommissio in età repubblicana consisteva nel fatto che il *de cuius* imponeva alla *fides* dell'onerato un onere di prestazione. Augusto, per primo, come è noto, esaltò questo ricorso alla *fides* in modo da rendere il fedecommissio tutelabile in giudizio¹²³. Dal momento che tale istituto formalmente non aveva la sua origine nel diritto civile testamentario, in questo caso poteva essere più agevole considerare come validamente espressa una determinata volontà del testatore. Il fedecommissio era dunque aperto a una interpretazione più libera di quella che caratterizzava, per esempio, il legato. Esso consentiva anche una interpretazione integrativa. In un caso preso in esame da Papiniano l'obbligo, sottoposto a condizione, di consegnare a uno zio la quota di eredità lasciata a un discendente sarebbe caduto anche in assenza di un corrispondente ordine, se il discendente stesso avesse lasciato figli, in questo caso pronipoti del testatore. Anche in questo caso il fondamento era costituito da una *coniectura pietatis*. La libera interpretazione del fedecommissio avrebbe dovuto consentire di oltrepassare il dettato testamentario e di assumere come base la presunzione che, se il *de cuius* avesse potuto prendere in considerazione l'esistenza di pronipoti propri, ad essi avrebbe dato la precedenza¹²⁴. La concezione contenuta nel diritto oggettivo, secon-

121. A livello concettuale occorre distinguere; cfr. Quint. inst. or. 9.2.9 (*furiosum, inquam, non inofficiosum testamentum reprehendimus*). La "quasi-follia" (e non la malattia mentale in senso stretto) è presente anche in Val. Max. 7.8.2.

122. C. 3.28.3.1 Sev. - Ant. (a. 197): *Sed cum eam in puerperio vita cessisse proponas, repentini casus iniquitas per coniecturam maternae pietatis emendanda est. Quare filio tuo, cui nihil praeter maternum fatum imputari potest, perinde virilem portionem tribuendam esse censemus, ac si omnes filios heredes instituisset.*

123. Cfr. AVENARIUS, *Art. Fideicommissum*, 2669; AVENARIUS, *The Pre-Classical fidei committere*, 66.

124. D. 35.1.102 (Pap. 9 resp.): *Cum avus filium ac nepotem ex altero filio heredes instituisset, a nepote petit, ut, si intra annum trigesimum moreretur, hereditatem patruo suo restitueret: nepos liberis relictis intra aetatem supra scriptam vita decessit. Fideicommissi condicionem coniectura pietatis respondi defecisse, quod minus scriptum, quam dictum fuerat, inveniretur.*

do la quale il testatore presumibilmente avrebbe disposto “in maniera giusta”, viene così trasposta nella successione testamentaria insieme con la *pietas*.

Gli esempi citati mostrano due diversi modi di agire della *pietas*. Da un lato essa vale come misura di giudizio dei fatti, cui si rivolge dall'esterno, dall'altro talvolta si presume che la *pietas* funga da guida per il comportamento di determinate persone. I due aspetti sono contrapposti solo in superficie; in verità essi rendono manifesta la specifica connessione tra essere e dovere, alla quale può giungere il pensiero giuridico di diritto naturale, che non solo pone a confronto l'uomo con valide richieste di comportamento, ma lo considera anche come essere ispirato e guidato da potenti principi.

8. Considerazioni conclusive

Possiamo concludere che, accanto alle fonti scritte, anche il Foro di Augusto aiuti a comprendere come il Principato abbia promosso lo sviluppo della cultura giuridica privatistica, prevedendo interventi di controllo legati a principi. In tale contesto la *pietas* ha un peso particolare non solo per motivi legati alla tradizione, ma anche per il fatto che essa nel Principato svolge una duplice funzione. Attraverso un forte vincolo verticale rafforza l'ordine gerarchico che consolida la posizione di Augusto e allo stesso tempo indica il legame con le potenze superiori. Inoltre essa rende possibile l'intervento nella sfera personale dei cittadini. Per il raggiungimento di questo scopo viene di nuovo valorizzato il pensiero giuridico di diritto naturale. Al contempo si prende sempre più in considerazione l'individualismo tipico del pensiero giuridico classico: la *patria potestas* personale del *pater familias* è adesso limitata dal fatto che a coloro che ad essa sono sottoposti vengono progressivamente accordati determinati diritti. La percezione della *pietas* come principio giuridico consente penetranti interventi nell'ambito familiare esprimendo direttive di comportamento che ora possono anche essere azionate in giudizio.

Laddove il pensiero giuridico classico aveva presupposto libertà e uguaglianza tra i cittadini, il *princeps* inseriva valutazioni giuridiche e strutture gerarchiche, sebbene principalmente in determinati settori di rilievo pubblico. Insieme alle numerose disposizioni introdotte dalle *leges Iulia et Papia Poppaea* con ciò si mirava innanzitutto a controllare il comportamento delle classi superiori e in particolare a porre fine all'autonomia dei potenti *patres* del Senato. Anche in questo è da ravvisarsi un motivo del fatto che proprio alla *pietas* fosse stato conferito un valore così alto, superiore a quello, altret-

tanto importante per i negozi di scambio, della *bona fides*. Il ristabilimento dei principi da parte del *princeps* in una certa misura non costituiva un fine in sé, né derivava da convinzioni scientifiche; esso era piuttosto un mezzo finalizzato alla creazione di un ordine controllato. Il Foro di Augusto, nella cui concezione trovava espressione l'applicazione effettiva di tali principi nell'amministrazione della giustizia, si rivela anche in un certo qual modo come un Foro monarchico e non civile.

Abstract: In conjunction with the restoration of the *res publica*, Augustus gave new impetus to the view that the law had to be derived from the parameters of natural law. This was accompanied by an interpretation of the law in the light of *a priori* principles such as *pietas* and *bona fides*. The article deals with the design of the Forum of Augustus which had been constructed by order of the *princeps* as a courtroom. It is shown that various peculiarities of the architectural form were intended to promote the incorporation of natural law principles into legal practice. This goal was particularly aided by a sophisticated symbolism of images that had an effect on the participants in the proceedings.

Keywords: Augustus, courtroom, forum Augusti, legal principles, natural law, spatial turn.

BIBLIOGRAFIA

ABDY R. - HARLING N., *Two Important New Roman Coins*, The Numismatic Chronicle 165 (2005) 175-178.

AVENARIUS M., *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005.

AVENARIUS M., *Art. Maiestas (Crimen maiestatis)*, in *Reallexikon für Antike und Christentum*, XXIII, Stuttgart 2010, 1135-1156.

AVENARIUS M., *Sabinus und Cassius. Die Konstituierung der sabinianischen Schultradition in der Retrospektive und ihre vermuteten „Gründer“ im Wandel der Wahrnehmung*, in *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*. Herausgegeben von Karlheinz Muscheler, Berlin 2011, 33-55.

AVENARIUS M., *Marc Aurel und die Dogmatik des römischen Privatrechts. Kaiserliche Rechtspflege im System der Rechtsquellen und die Ausfüllung von Gestaltungsspielräumen in einer Übergangszeit der Rechtsentwicklung*, in *Selbstbetrachtungen und Selbstdarstellungen. Der Philosoph und Kaiser Marc Aurel im interdisziplinären Licht*, hrsg. von M. van Ackeren - J. Opsomer, Wiesbaden 2012, 203-282.

AVENARIUS M., *Römisches Erbrecht und Religion: Interdependenzen von Herrschafts-, Vermögens- und Kultperpetuierung in Pontifikaljurisprudenz sowie Dogmatik und Praxis*

- des ius civile*, in *Der Einfluss religiöser Vorstellungen auf die Entwicklung des Erbrechts*, hrsg. von R. Zimmermann, Tübingen 2012, 7-78.
- AVENARIUS M., *Art. Fideicommissum*, in *The Encyclopedia of Ancient History*, V, Malden (MA) 2013, 2669-2670.
- AVENARIUS M., *Erkenntnis- und Inspirationsquellen der modernen Wissenschaft vom römischen Zivilprozess. Bethmann-Hollwegs Beitrag zu einer rechtswissenschaftlichen Wende*, in *Wendepunkte der Rechtswissenschaft. Aspekte des Rechts in der Moderne*, hrsg. von W. Heun - F. Schorkopf, Göttingen 2014, 83-118.
- AVENARIUS M., *Vom théâtre zur Bühne totalitärer Gesellschaftsstrukturen. Die Rezeption griechischer Elemente in die Theaterordnung des Prinzipats, deren Instrumentalisierung zur politischen Einvernahme der Gesellschaft und die staatsbezogene Ausgestaltung des Ehe- und Familienrechts*, in *Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell'antichità*, a cura di F. Lamberti - P. Gröschler - F. Milazzo, Lecce 2015, 59-121.
- AVENARIUS M., *Rez. zu 'R. Färber, Römische Gerichtsorte. Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum*, München 2014', *Historische Zeitschrift* 303 (2016) 182-183.
- AVENARIUS M., *Rimskoe pravo kak pravo goroda. Istoki koncepcii i izmenjajuščiesja uslovija ee dal'nejšego razvitija (Diritto romano come diritto di una città. Le origini del concetto e le condizioni variabili del suo sviluppo successivo)*, in *Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossijskoj Akademii Nauk / Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences* 13 (3) 2018, 7-47.
- AVENARIUS M., *The Pre-Classical fidei committere and the Order to be Established Upon Death. Emotion as the Basis of the Legal Bindingness of the Decedent's Last Wishes*, in *Writing Order and Emotion. Affect and the Structures of Power in Greek and Latin Authors*, ed. by A. Bettenworth, J. Hammerstaedt, Hildesheim 2020, 65-91.
- BABLITZ L., *Actors and Audience in the Roman Courtroom*, London-New York 2007.
- BEHRENDTS O., *Der Vertragsgedanke im römischen Gesetzesbegriff auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Der erfragte Wille der Wehrgemeinde, die Fortbildung der Rechtsordnung durch die Bürgervertretung und die Ideologie des Gesetzgebungsauftrags*, in *Gesetz und Vertrag I. 11. Symposium der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“ am 10. und 11. Mai 2002*, hrsg. von O. Behrendts, Chr. Starck, Göttingen 2004, 9-90.
- BEHRENDTS O., *Prinzipat und Sklavenrecht. Zu den geistigen Grundlagen der augusteischen Verfassungsschöpfung*, in *Rechtswissenschaft und Rechtsentwicklung*, hrsg. von U. Immenga, Göttingen 1980, 53-88 (= *Institut und Prinzip*, hrsg. von M. Avenarius, R. Meyer-Pritzl, C. Möller, Bd. 1, Göttingen 2004, 417-455).
- BEHRENDTS O., *Princeps legibus solutus*, in *Die Ordnung der Freiheit. Festschrift für Christian Starck zum 70. Geburtstag*, hrsg. von R. Grote et al., Tübingen 2007, 3-20 (= *Zur römischen Verfassung : ausgewählte Schriften*, hrsg. von M. Avenarius, C. Möller, Göttingen 2014, 493-512).

- BONIN F., *Intra ‚legem Iuliam et Papiam‘. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari 2020.
- BOSCHUNG D., *Gens Augusta. Untersuchungen zu Aufstellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppen des julisch-claudischen Kaiserhauses*, Mainz 2002.
- BRENK B., *Zur Apsis als Bildort*, in *The Material and the Ideal. Essays in Medieval Art and Archaeology in Honour of Jean-Michel Spieser*, ed. by A. Cutler, A. Papaconstantinou, Leiden 2007, 15-29.
- CAMODECA G., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, Roma 1999.
- CAMODECA G., *Tabulae Herculenses. Edizione e commento I*, Roma 2017, 99-108.
- CARANDINI A., *Le case del potere nell'antica Roma*, Roma-Bari 2010.
- CARNABUCI E., *I luoghi dell'amministrazione della giustizia nel foro di Augusto*, Napoli 1996.
- CARNABUCI E., *Forma e funzione del Foro di Augusto*, in *Scavi dei Fori Imperiali. Il Foro di Augusto. L'area centrale*, a cura di R. Meneghini, R. Santangeli Valenzani, Roma 2010, 103-139.
- CARNABUCI E. - BRACCALENTI L., *Nuove ipotesi per una rilettura del settore medionale del Foro di Augusto*, in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* 112 (2011), 35-65.
- DE ANGELIS F., *Ius and Space: An Introduction*, in *Spaces of Justice in the Roman World*, ed. by F. De Angelis, Leiden - Boston 2010, 1-25.
- DE LA BARRERA J. L. - TRILLMICH W., *Eine Wiederholung der Aeneas-Gruppe vom Forum Augustum samt ihrer Inschrift in Mérida (Spanien)*, in *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung* 103 (1996), 119-138.
- DELFINO A., *Le preesistenze del Foro di Augusto*, in *Scavi dei Fori Imperiali. Il Foro di Augusto. L'area centrale*, a cura di R. Meneghini, R. Santangeli Valenzani, Roma 2010, 11-31.
- ECK W., *Augustus und seine Zeit*, München 2006⁴.
- EMILIE G., *Cicero and the Roman Pietas*, in *The Classical Journal* 39 (1944), 536-542.
- FÄRBER R., *Römische Gerichtsorte. Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum*, München 2014.
- FORSCHNER B., *Die Einheit der Ordnung. Recht, Philosophie und Gesellschaft in Ciceros Rede Pro Milone*, München 2015.
- FOUCAULT M., *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses*, Frankfurt am Main 1991⁹.
- GALINSKY K., *Augustan Culture. An Interpretive Introduction*, Princeton 1996.

- GANZERT J. - KOCKEL V., *Augustusforum und Mars-Ulterior-Tempel*, in *Kaiser Augustus und die verlorene Republik*, Berlin 1988, 149-200.
- GESSEN V., *Vozroždenie estestvennogo prava (La rinascita del diritto naturale)*, in *Pravo* 10 (1902), 475-484; *Pravo*, 11 (1902), 533-547.
- GOLDBECK V., *Fora augusta. Das Augustusforum und seine Rezeption im Westen des Imperium Romanum*, Regensburg 2015.
- GRÖSCHLER P., *Die pompejanischen und herculanensischen Urkunden als Erkenntnisquelle für das römische Recht, in Hermeneutik der Quellentexte des Römischen Rechts*, hrsg. von M. Avenarius, Baden-Baden 2008, 44-62.
- GROS P. - SAURON G., *Das politische Programm der öffentlichen Bauten*, in *Kaiser Augustus und die verlorene Republik*, Berlin 1988, 48-68.
- HEUMANN H. G. - SECKEL E., *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Graz 1971¹¹.
- VON DEN HOFF R. - STROH W. - ZIMMERMANN M., *Divus Augustus. Der erste römische Kaiser und seine Welt*, München 2014.
- HOLZBERG N., *Ovids Metamorphosen*, München 2007.
- I luoghi del consenso imperiale. Il Foro di Augusto. Il Foro di Traiano (Catalogo)*, a cura di L. Ungaro, M. Milella, Roma 1995.
- JUCKER H., *Die Bildnisstrafen gegen den toten Caligula*, in *Praestant Interna. Festschrift für Ulrich Hausmann*, hrsg. von B. von Freytag gen. Lörlinghoff, D. Mannsperger, F. Prayon, Tübingen 1982, 110-118.
- KASER M., *Das römische Privatrecht*, vol. 1, München 1971¹².
- KASER M., *Römische Rechtsgeschichte*, Göttingen 1967¹³, rist. 1986.
- KASER M., *Das römische Zivilprozeßrecht*, bearbeitet von Karl Hackl, München 1996¹⁴.
- KIENAST D., *Augustus. Princeps und Monarch*, Darmstadt 1999¹⁵.
- KOCHER G., *Zeichen und Symbole des Rechts. Eine historische Ikonographie*, München 1992.
- KOLB F., *Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike*, München 1995.
- KONDRATIEFF E. J., *Reading Rome's Evolving Civic Landscape in Context: Tribunes of the Plebs and the Praetor's Tribunal*, in *Phoenix* 63 (2009), 322-360.
- KONDRATIEFF E. J., *The Urban Praetor's Tribunal in the Roman Republic*, in *Spaces of Justice in the Roman World*, ed. by F. De Angelis, Leiden-Boston 2010, 89-126.
- KRANJC J., *Virtues in the Law: The Case of Pietas (Straus Institute Working Paper 05/12)*, New York 2012, https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/WP5kranjc.pdf
- LA ROCCA E., *Il programma figurativo del Foro di Augusto*, in *I luoghi del consenso imperiale. Il Foro di Augusto. Il Foro di Traiano*, a cura di E. La Rocca, L. Ungaro, R. Meneghini, Roma 1995, 74-87.

- LIEGLE J., *Pietas*, in *Römische Wertbegriffe*, hrsg. von H. Oppermann, Darmstadt 1983³, 229-273.
- MANTOVANI D., *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum* 96.1 (2008), 5-54.
- NEUDECKER R., *The Forum of Augustus in Rome: Law and Order in Sacred Spaces*, in *Spaces of Justice in the Roman World*, hrsg. von F. De Angelis, Leiden-Boston 2010, 161-188.
- PÉKARY T., *Das römische Kaiserbildnis in Staat, Kult und Gesellschaft dargestellt anhand der Schriftquellen*, Berlin 1985.
- VON PETRAŽYCKI L., *Die Lehre vom Einkommen vom Standpunkt des gemeinen Civilrechts*, vol. 2, Berlin 1895.
- R.-ALFÖLDI M., *Bild und Bildersprache der römischen Kaiser*, Mainz 1999.
- RANDAZZO S., *Doppio grado di giurisdizione e potere politico nel primo secolo dell'Impero*, in *Roman Law as Formative of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Wiesław Litewski*, vol. 2, Kraków 2003, 75-94 (= *Atti del Convegno 'Processo civile e processo criminale nell'esperienza giuridica del mondo antico'* [Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001], www.ledonline.it/rivistadirittoromano/attipontignano.html, 231-247).
- RICH J. W. – WILLIAMS J.H.C., *Leges et Iura P. R. Restituit. A New Aureus of Octavian and the Settlement of 28-27 BC*, in *The Numismatic Chronicle* 159 (1999), 169-213.
- ROSS TAYLOR L., *Party Politics in the Age of Caesar*, Berkeley-Los Angeles 1964.
- SACHERS E., *Das Recht auf Unterhalt in der römischen Familie der klassischen Zeit*, in *Festschrift Fritz Schulz*, vol. 1, Weimar 1951, 310-363.
- SCHEID J., *Sacrifices for Gods and Ancestors*, in *A Companion to Roman Religion*, hrsg. von J. Rüpke, Malden, MA - Oxford 2007, 263-271.
- SCHIEMANN G., *Pietas und patria potestas – Bemerkungen zu Marcian D. 48,9,5*, in *Interpretationes Iuris Antiqui. Dankesgabe für Shigeo Nishimura*, hrsg. von Th. Finkenauer, B. Sirks, Wiesbaden 2018, 311-322.
- SCHMITZER U., *Der Kaiser auf dem Forum. Das Forum Augustum als gebauter und geschriebener Raum öffentlicher Kommunikation*, in *Kommunikationsräume im kaiserzeitlichen Rom*, hrsg. von F. Mundt, Berlin 2012, 77-102.
- SEIDL E., *Römische Rechtsgeschichte und römisches Zivilprozeßrecht*, Köln u.a. 1962.
- STAMPER J. W., *The Architecture of Roman Temples*, Cambridge u.a. 2005.
- STEINMETZ W., *Begegnungen vor Gericht. Eine Sozial- und Kulturgeschichte des englischen Arbeitsrechts (1850-1925)*, München 2002.
- STOLFI E., *Quando la legge non è solo legge*, Napoli 2012.
- SYME R., *Die römische Revolution. Machtkämpfe im antiken Rom*, hrsg. von Ch. Selzer, U. Walter, Stuttgart 2006³.

- TRILLMICH W., *Colonia Augusta Emerita, Die Hauptstadt von Lusitanien*, in *Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit. Kolloquium in Madrid vom 19. bis 23. Oktober 1987. Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Neue Folge, Heft 103*, hrsg. von W. Trillmich, P. Zanker, München 1990, 299-318.
- UNGARO L., *Foro di Augusto*, in *I luoghi del consenso imperiale. Il Foro di Augusto. Il Foro di Traiano*, a cura di E. La Rocca, L. Ungaro, R. Meneghini, Roma 1995, 38-47.
- UNGARO L., *Il foro di Augusto*, in *I marmi colorati della Roma imperiale*, a cura di M. De Nuccio, L. Ungaro, Venezia 2002, 109-121.
- UNGARO L., *Storia, mito, rappresentazione: il programma figurativo del Foro di Augusto e l'Aula del Colosso*, in *Le due patrie acquisite. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich*, a cura di E. La Rocca, P. Lèon, C. Parisi Presicce, Roma 2008, 399-417.
- WENGER L., *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*, München 1925.
- WIEACKER F., *Augustus und die Juristen seiner Zeit*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 37 (1969), 331-349.
- WIEACKER F., *Römische Rechtsgeschichte*, vol. 2, München 2006.
- WLASSAK M., *Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse*, Wien 1921.
- WOŁODKIEWICZ W., *Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej (Regulae Iuris. Iscrizioni latine nelle colonne del Tribunale Supremo della Repubblica Polacca)*, Warszawa 2011³.
- ZANKER P., *Einleitung*, in *Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit. Kolloquium in Madrid vom 19. bis 23. Oktober 1987. Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Neue Folge, Heft 103*, hrsg. von W. Trillmich, P. Zanker, München 1990, 9-23.
- ZANKER P., *Augustus und die Macht der Bilder*, München 2009⁵.